

con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.

0. 44. 0251. 4 Sergio Rossi, Pagliarini.

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, al comma 1 sostituire le parole: nelle aree depresse con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.

0.44. 0251. 2 Pagliarini, Sergio Rossi.

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, al comma 2, sostituire le parole da: , che si intende fino alla fine del comma, con la seguente: vincolante.

0. 44. 0251. 1 Giordano, Russo Spina.

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Entro il 30 giugno 2002 la Commissione paritetica di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, compila un primo elenco dei beni culturali del demanio statale da trasferire anche a titolo di proprietà alle regioni e agli enti locali, in tal caso senza oneri aggiuntivi per lo Stato, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

0. 44. 0251. 5 Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Semplificazione delle procedure di spesa).

1. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e

dei Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, per l'acquisizione del parere, che si intende favorevolmente espresso in assenza di osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

44. 0251. Governo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per ampliare il programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni nel periodo 2000-2006 di cui al comma 67 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla Tabella D dell'articolo 50 della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai « patti per la sicurezza » che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.

44. 0101. (ex 40. 1352.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Pepe, Piscitello, Picicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Programmazione negoziata in agricoltura).

1. I finanziamenti revocati ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.

2. Con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono semestralmente approvati contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1 effettuate secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: « Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del ministero competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili totalmente o parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse ».

44. 0136. (ex * 40. 0. 2.) Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I finanziamenti revocati ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.

2. Con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali sono semestralmente approvati contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale secondo gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1 effettuate secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: « Per tali Patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministero competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili totalmente o parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse ».

Seguono compensazioni Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0104. (ex * 40. 0. 234.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

45. Per i Patti Territoriali ed i Contratti d'area già approvati che alla data del 31 marzo 2002 abbiano speso almeno il 30 per cento delle risorse finanziarie assegnate è ammesso il finanziamento di Protocolli aggiuntivi con le modalità già stabilite nelle norme di riferimento. Agli oneri si provvede a valere sui fondi previsti per le aree depresse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 mediante apposite deliberazioni del CIPE e con risorse anche derivanti da revoche, appositamente stanziata per i patti territoriali ed i contratti d'area.

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0102. (ex 40. 1347.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Meccanico, Mastella, Meduri, Molinari Ostillio, Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Protocolli aggiuntivi dei patti territoriali ex delibera CIPE 12 luglio 1996).

1. I Patti Territoriali decretati su finanziamento nazionale o europeo, possono avviare Protocolli aggiuntivi e richiederne il finanziamento al Ministero del tesoro, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, servizio per la programmazione negoziata. I suddetti protocolli sono regolati dalla normativa posta in essere con la delibera CIPE del 21 marzo 1997 e quella afferente la legge n. 488/92 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le circolari applicative e ciò per la individualizzazione e l'ammissibilità e finanziamento dei beneficiari. Il finanziamento complessivo di ciascun Protocollo aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto. Per la copertura finanziaria si provvederà sui fondi previsti per le aree depresse e sui residui già stanziati a favore della Programmazione negoziata.

2. I servizi resi fino al 31 dicembre 1998 dai soggetti responsabili dei Patti territoriali di cui al comma 1, a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deli-

berato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo Massimo già decretato.

44. 0105. (ex 40. 0. 4.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: *m-bis*) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale;

2. All'articolo 109 della legge n. 388 del 2000, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

a) le specifiche tipologie di azione da finanziarie;

b) i settori prioritari di intervento, con articolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;

c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;

d) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;

- e) le priorità territoriali e tematiche;
 f) le categorie di soggetti beneficiari;
 g) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti.

44. 0107. (ex * 40. 0. 237.) Naro, Carrara, Gazzara, Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

44. 0108. (ex 40. 337.) Fioroni, Lusetti, Milana, Bressa.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n.97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista

44. 0109. (ex 40. 1076) Russo Spina, Giordano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della legge medesima, è stanziata, la somma di 10.329.000 Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Conseguentemente all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle Finanze, voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione delle finanze pubbliche articolo 2 comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.329;

2003: - 10.329;

2004: - 10.329.

***44. 0219.** (ex * 40. 1286.) Zanetta, Arnoldi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.329;

2003: — 10.329;

2004: — 10.329.

***44. 0110.** (ex* 40. 1012). Santori, Crosetto, Zorzato, Campa, Di Teodoro, Taborelli, Fratta Pasini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.329;

2003: — 10.329;

2004: — 10.329.

***44. 0111.** (ex 40. 1208) Olivieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'onere degli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane contemplati dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2 della stessa legge, è stanziata la somma di 10.329.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.329;

2003: — 10.329;

2004: — 10.329.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-Ulivo.

44. 0112. (ex * 40. 299). Lusetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
BIANCHI CLERICI 44. 0222.

Al comma 4 dopo le parole: micro-nidi aggiungere le seguenti: e nidi.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4-ter. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dalla imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non

potrà superare rispettivamente i 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Al comma 5 dopo le parole: in deroga sostituire le parole: alle disposizioni vigenti con le seguenti: al limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

Al comma 6 sostituire le parole da: 100 milioni fino a: 2004 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004 ».

Conseguentemente all'articolo 50 alla tabella A alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 100.000;

2004: — 150.000.

0. 44. 0222. 1. Governo.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Disposizioni in materia di asili nido).

1. È istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli asili nido quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse

del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

5. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la Cassa depositi e prestiti, concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili-nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarità degli atti dovuti.

6. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 100 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2002-2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

44. 0222. (ex 0. 0. 200.) Bianchi Clerici, Pagliarini, Martini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 80 comma 21 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e sue successive modificazioni è prorogato sino al 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

44. 0114. (ex 40. 049.) Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. A decorrere dall'anno 2002 è concesso un contributo annuo di 2.000 migliaia di euro all'ente morale « SOS - Il telefono Azzurro - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia » riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1990.

2. Il contributo di cui al comma 1 deve essere impiegato esclusivamente nel perseguimento dei fini statutari, secondo un piano di spesa predisposto dal consiglio direttivo dell'ente medesimo ed approvato con apposita deliberazione.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità ed i criteri per la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'ente di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10.

44. 137. (ex 40. 0. 202.) Martini, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Fondo per il sostegno alla non autosufficienza).

1. Al fine di sviluppare gli interventi socio-sanitari, i servizi per l'accompagnamento e l'assistenza delle persone anziane non autosufficienti è istituito presso l'INPS un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domi-

ciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 238;

b) erogazione di una indennità di accompagnamento commisurata alla gravità del bisogno, tale da consentire assistenza e sorveglianza continua a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;

c) erogazione delle risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di ricovero in residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;

3. Entro il 30 giugno 2002, il Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza Stato-regioni, definisce con apposito decreto:

a) i criteri di determinazione e di accertamento della non autosufficienza;

b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici, nonché la definizione delle diverse prestazioni e servizi a carico dello stesso;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui agli articoli 3-*quater* e 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, vengono valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

5. Presso l'INPS è istituita apposita contabilità separata per la gestione delle risorse del Fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i compensi ed i rimborsi spettanti all'INPS per la gestione del Fondo.

6. Il decreto di cui al comma 3 definisce le modalità, i criteri, ed i termini per l'istituzione di una assicurazione pubblica obbligatoria le cui risorse sono destinate alla costituzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1.

7. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel Fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2002, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 2.000 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ad una somma pari al cinque per cento ».

ART. 50-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

44. 0115. (ex 40. 0204.) *(nuova formulazione)* Battaglia, Zanotti, Bindi, Bolognesi, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppressi.

44. 0113. (ex 1984/XII/31.015) Battaglia, Bindi, Cossutta, Zanella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È istituito un Osservatorio Permanente coordinato dai Ministeri della salute, dell'economia, delle attività produttive, sentite le categorie mediche, le organizzazioni imprenditoriali farmaceutiche e le rappresentanze sindacali, al fine di monitorare costantemente lo stato di attuazione della manovra di cui al decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 405/2001 e i relativi effetti in materia finanziaria, sociale, sanitaria e industriale e a presentare al Parlamento, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 settembre di ogni anno, gli eventuali provvedimenti volti a modificarne e integrarne in modo opportuno le disposizioni.

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0116. (ex * 40. 0. 170.) Fioroni.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È istituito un Osservatorio permanente coordinato dai ministeri della Salute, dell'Economia, delle Attività Produttive, sentite le categorie mediche, le organizzazioni imprenditoriali farmaceutiche e

le rappresentanze sindacali, al fine di monitorare costantemente lo stato di attuazione dalla manovra di cui al decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 405/2001 e i relativi effetti in materia finanziaria, sociale, sanitaria e industriale e a presentare al Parlamento, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 settembre di ogni anno, gli eventuali provvedimenti volti a modificarne e/o integrarne in modo opportuno le disposizioni.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0117. Giuseppe Drago, Peretti, Dorina Bianchi, Volontè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

Il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

«È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscita e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende

sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni».

* **44. 0118.** (ex 40. 0. 121.) Burani Proccaccini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

Il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

«È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscita e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende

sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni ».

* **44. 0215.** (ex 40. 175) Ercole, Cè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

Il terzo e quarto periodo del comma 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della Salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione: i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice pro-

dotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.

***44. 0119.** (ex * 40. 0. 189.) Massidda.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il terzo e quarto periodo del comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono sostituiti dai seguenti:

« È istituita una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della Salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, i farmacisti ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione; le aziende sanitarie locali il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati il codice prodotto ed il numero identificativo di

ciascuno dei pezzi avviati allo smaltimento quali rifiuti. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale, previsto dal precedente quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni ».

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0120. (ex * 40. 0. 188.) Drago, Bianchi, Volontè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

All'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola: « convenzione », aggiungere la seguente: « regionale ».

44. 0400. Governo.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

44. 0252. (ex * 40. 0. 157.) Drago, Moggiello, Peretti, Dorina Bianchi, Volontè.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0253. (ex 40. 0. 156.) Fioroni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Interventi per la tutela della salute mentale).

1. Per l'anno 2002 è rifinanziato il fondo della salute mentale, già istituito con l'articolo 98 della legge 388 del 2000, con la somma di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 10.000.

44. 0121. (ex 40. 0. 148.) Maura Cossutta, Bolognesi, Pistone, Lumia, Giacco, Finocchiaro, Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È estesa l'ammissibilità ai benefici di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, agli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che hanno adeguato i propri ordinamenti a quelli dei presidi pubblici ai sensi dell'articolo 15-*undecies* del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0122. (ex 40. 0. 172.) Fioroni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Alla legge n. 412 del 1991, all'articolo 4, comma 15, dopo le parole: « polyclinici universitari a diretta gestione » sono inserite le seguenti: « gli ospedali classificati ed gli enti *no profit* operanti nel settore sanitario e assistenziale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

44. 0244 (ex * 40. 176.) Ercole.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Alla legge n. 412 del 1991, all'articolo 4, comma 15, dopo le parole: « polyclinici universitari a diretta gestione » sono inserite le seguenti: « gli ospedali classificati e gli enti *no profit* operanti nel settore sanitario e assistenziali ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita - DL-L'Ulivo.

44. 0123. (ex* 40. 489.) Fioroni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 1, comma 17, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Salvo quanto previsto all'articolo 8-*quater*, comma 6, con riferimento alle strutture di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e per le strutture già operanti al 31 dicembre 2000 anche solo in forza di un'autorizzazione ».

44. 0124. (ex 40. 1341.) Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Lo Surdo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'anno 2002 il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato per una quota pari a 52 milioni di euro, riservata al finanziamento di un programma di interventi, svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con *handicap* grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del comma precedente, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 52.000.

44. 0125. (ex 40. 0. 244.) Turco, Battaglia, Bindi, Maura Cossutta, Zanotti, Zannella, Giacco, Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 42, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la sua scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge medesima da almeno tre anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge

8 marzo 2000, n. 53, con aumento di ulteriori dodici mesi, entro sessanta giorni dalla richiesta ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.

44. 0126. (ex 40. 453.) Maura Cossutta, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma, 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Il beneficio di cui comma 5 spetta, in alternativa e a prescindere dalla scomparsa dei genitori del soggetto, anche al coniuge convivente del medesimo, fermo restando il rispetto delle condizioni oggettive ivi stabilite. ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva — cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: -1000

2003: -1000;

2004: -1000

44. 0127. (ex 40. 1350.) Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 42, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 26 marzo

2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole « la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre » sono aggiunte le seguenti: « nonché il coniuge ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.500

2003: — 1.500

2004: — 1.500

44. 0130. (ex 40. 486.) Giacco, Battaglia, Turco, Zanotti, Bolognesi, Ruzzante, Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 42, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, le parole da almeno cinque anni e sono soppresse.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3.

44. 0128. (ex 40. 106.) Zanella, Lion.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 42, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma

dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, le parole da almeno cinque anni sono soppresse.

44. 0129. (ex 40. 487.) Giacco, Battaglia, Turco, Zanotti, Lucà.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Spese per progetti di ricerca).

1. Il fondo di cui al comma 7 dell'articolo 108 della legge n. 388 del 2000 è incrementato di 30 milioni di euro, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0139. (ex 40. 0. 37) De Franciscis.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 108 della legge n. 388 del 2000 è incrementato di 30 milioni di euro, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente apportare la seguente variazione:

2002: — 30.000.

44. 0140. (ex *40. 0. 12. e 40. 0. 103) Angela Napoli, Arrighi, Butti, Maggi, Buontempo, Cannella, Rositani.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la realizzazione del programma « Genova capitale europea della cultura 2004 » è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il Comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico artistico. Ai fini del completamento della linea metropolitana della città di Genova a servizio del polo culturale che ospiterà le manifestazioni del predetto programma, è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il Comune di Genova è autorizzato ad effettuare. Per consentire la realizzazione del programma sono assegnati al comune di Genova 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e 6 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 2.000;

2003: — 2.000;

2004: — 6.000.

alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno):

2002: — 6.500;

2003: — 6.500;

2004: — 6.500.

44. 0141. (ex 40. 414.) (nuova formulazione) Burlando, Acquarone, Intini, Bottino, Violante, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Rognoni, Zunino, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Giullietti, Sasso, Filippeschi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È autorizzata la destinazione di 10 milioni di euro per l'anno 2002 agli enti di promozione sportiva, al fine di consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0142. (ex 40. 327.) Volpini, Gambale, Colasio, Milana.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, agli enti di promozione sportiva sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0145. (ex 40. 325.) Giovanni Bianchi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Impiantistica sportiva - Fondi della Legge n. 65/87).

1. Sono revocate le autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi non realizzati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 1987 n. 65 e delle successive leggi 21 marzo 1988, n. 92, 2 agosto 1989, n. 289 e 23 dicembre 1992, n. 498, nei casi previsti dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988 n. 92, dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e dall'articolo 4-ter della legge 16 luglio 1997 n. 228, relativamente ai mutui assistiti da contribuzione statale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter della legge 16 luglio 1997, n. 228, per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato.

2. I fondi di cui al comma 1 sono aggiuntivi rispetto agli stanziamenti ordinari annuali previsti dalla presente legge, e sono derivanti dalle revoche esercitate ai sensi del comma 1.

44. 0143. (ex 40. 095.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli Enti di Promozione Sportiva sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo Sport Sociale per l'anno 2002. La somma di cui sopra è da individuarsi nell'ambito dello stanziamento di 103 milioni di euro assegnati dal Governo in favore del CONI.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

44. 0144. (ex 40. 0. 23.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnerò Santanché, Paolone, Riccio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

44-bis. 1. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 145, comma 15, della legge dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è prorogato per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 5.164

44. 0146. (ex 40. 459.) Lolli, Mosella, Zanella, Sereni, Lucà, Grignaffini, Pinotti, Bindi, Di Serio D'Antona, Delbono, Sandi, Mariani, Lumia, Battaglia, Labate, Giacco, Zanotti, Ruzzante, Lucidi, Monaco, Kessler, Calzolaio, De Franciscis.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 9, comma 6, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: « dall'anno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2002 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 0147. (ex 40. 309.) Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Rusconi, Carra.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al comma 49 dell'articolo 145, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: 7 miliardi di lire sono aggiunte le